

DISEGNO DI LEGGE RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Relazione tecnica

CAPO I - *Semplificazione di adempimenti formali in materia di Sicurezza sul Lavoro*

Articolo 1 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

La norma non determina nuovi oneri, anzi contribuisce a ridurli considerato che viene evitata la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita a analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo.

Articolo 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)

La disposizione prevede l'adozione di un modello semplificato per la relazione relativa alle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che non includa dati già in possesso della pubblica amministrazione. Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 3 (Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né l'istituzione di nuovi organi amministrativi o lo svolgimento di compiti che non rientrino nell'attività ordinaria degli organi amministrativi esistenti. Il recepimento della direttiva 2007/30/CE, anzi, avrà l'effetto di semplificare l'attività che di fatto le Amministrazioni competenti già svolgono, poiché attualmente vengono predisposte varie relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impegnano le Amministrazioni in modo significativo. L'art. 1 della direttiva 2007/30/CE prevede, infatti, che le relazioni all'Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, con una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive "speciali" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, pertanto, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente

Si prevede alla lettera b) la possibilità di sostituire la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze con l'individuazione di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di

natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature viene inoltre chiarita la nozione di uomini giorno per evitare problematiche interpretative. L'introduzione di tale facoltà ha la finalità di ridurre, per le imprese e le stesse amministrazioni pubbliche, gli oneri connessi alla predisposizione del DUVRI (il cui costo unitario stimato per una PMI è pari a 461 euro) nei casi in cui vi sia la disponibilità di adeguate professionalità. La norma incide su un costo stimato di circa 390 milioni di euro all'anno.

Con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che le stesse possano accedere a tale facoltà qualora possano individuare la figura del responsabile nell'ambito del personale interno alle stesse amministrazioni, evitando il ricorso a professionisti esterni.

Alla lettera c) si prevede che le imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. I settori e il modello sono individuati con decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione Consultiva. Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio. . Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 4 (Semplificazione di adempimenti nei cantieri)

La norma reca semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Eventuali risparmi potranno essere valutati nella fase attuativa.

Articolo 5 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

La disposizione utilizza l'informatizzazione già avviata dall'Inail per introdurre la telematizzazione delle procedure, delle comunicazioni, delle denunce di infortunio abbreviando i tempi, riducendo i costi ed eliminando le duplicazioni. Si prevede, inoltre, che la notifica preliminare degli insediamenti produttivi sia effettuata al SUAP. Risparmio stimato di 110 milioni di euro all'anno.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti derivanti dalla disposizione in esame, infatti, le Amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 6 (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

La norma mantiene inalterata la disciplina vigente in materia di verifiche periodiche, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitandosi ad introdurre l'obbligo per le Amministrazioni (INAIL, ASL e ARPA) di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche, al fine di consentire una riduzione dei tempi.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II - Misure in materia di lavoro e previdenza

Articolo 7 (Semplificazioni in materia di DURC)

L'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 53/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) prevede il rilascio del DURC – nonostante la presenza di debiti contributivi – qualora l'impresa sia in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tuttavia il riferimento operato dal Legislatore è al DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè al Documento Unico di Regolarità Contributiva esclusivamente rilasciato al fine di poter fruire di benefici "normativi e contributivi". Dall'ambito applicativo della disposizione resterebbero pertanto fuori i DURC che sono invece rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006 consente pertanto di applicare la procedura "compensativa" anche nelle ipotesi da ultimo citate oltre a coordinarsi con le disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva che vogliono eliminare ogni "sottotipologia" di certificazione legata all'utilizzo per la quale è rilasciata (oggi esiste infatti un DURC per appalti privati in edilizia, uno per appalti pubblici, uno per attestazioni SOA, uno per benefici normativi e contributivi, ecc.).

Dalla presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Riconduzione all'INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall'ex IPSEMA)

La disposizione si propone di assicurare la necessaria coerenza all'assetto definito dal Legislatore con i recenti provvedimenti che hanno determinato la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Nel nuovo assetto venuto così a determinarsi, risulta incongruente ed in contrasto con la razionale ripartizione di competenze tra il polo salute e sicurezza e quello previdenziale la permanenza in capo all'INAIL delle attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, ultimo comma del decreto legge n. 663 del 1979, confluite nella competenza dell'Istituto per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni.

Per risolvere tali incoerenze, si propone la presente disposizione, che non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto le Amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 9 (Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

La disposizione proposta è volta a completare il percorso di semplificazione delineato dal T.U. in materia di salute e sicurezza, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 1, comma 149, della legge n. 311/2004 e 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, che prevedono l'obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all'INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene

che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

La presente disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

Articolo 10 (Copertura dei costi per l'erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'I.R.P.E.F.)

La disposizione proposta è volta a consentire la copertura dei costi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve sostenere per procedere alla erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. di differenti annualità.

Il primo comma prevede per il citato Ministero la possibilità di stipulare con un intermediario finanziario apposite convenzioni aventi ad oggetto la materiale erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. Tale previsione richiama quella già contenuta nell'articolo 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, intervenuta per fare fronte al pagamento delle devoluzioni relative agli anni 2006 e 2007.

Il ricorso all'Agenzia delle Entrate è la soluzione a cui l'Amministrazione è addivenuta tenendo conto: a) dell'elevato numero di soggetti in favore dei quali avrebbe dovuto emettere mandati di pagamento individuali; b) degli elevati costi, sia in termini economici che di efficacia, che avrebbe dovuto sostenere in assenza dell'infrastruttura tecnologica ed informatica di cui può già disporre l'Agenzia.

A tale scopo sono già state stipulate due distinte convenzioni con l'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e delle successive disposizioni statutarie della stessa Agenzia):

la prima, sottoscritta nel luglio del 2008, ha avuto ad oggetto l'erogazione delle quote del 5 per mille degli anni 2006 e 2007;

la seconda, sottoscritta nell'ottobre del 2010, ha ad oggetto l'erogazione delle quote del 5 per mille degli anni 2008 e 2009.

Il secondo comma, in considerazione della necessità di stipulare una terza convenzione per l'erogazione delle quote relative agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, individua le risorse finanziarie occorrenti. A tal fine, riprendendo il meccanismo introdotto dall'art. 1, comma 1235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i costi di erogazione saranno coperti prelevando dalla quota di risorse annualmente individuata per l'attribuzione per l'esercizio finanziario 2011 una percentuale che sarà puntualmente determinata tenendo anche conto dei costi già sostenuti per la precedente convenzione e che, in ogni caso, non potrà superare lo 0,1% della quota parte destinata ai soggetti di cui al comma 1.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si richiama alla legge n. 244 del 2007, che prevedeva un'aliquota maggiore sulle risorse del 5 per mille al fine di consentire a ciascuno degli aventi diritto, stimati complessivamente in circa 23.000 associazioni, di ricevere nelle propria disponibilità, nel minor tempo possibile, le quote devolute dai cittadini.

Ai fini della esatta quantificazione, si rappresenta che i fondi del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, riferiti alle associazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 460 del 1997 corrispondono ad euro 253.580.390,95 e che pertanto la quota dello 0,1 % risulta pari ad euro 253,580, 39. Tale importo

consentirebbe la copertura degli oneri risultanti dalla fatturazione dell'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 87.471,14 annui.

A questo proposito occorre considerare che la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate si rivela indispensabile per diversi aspetti: analisi e ricerca all'interno dell'anagrafe tributaria dei dati riferibili ai beneficiari; raccolta ed esame della documentazione presentata; ispezioni in loco ed erogazione diretta delle risorse. Diversamente, non si potrebbe avere contezza delle risorse pubbliche impiegate né si potrebbero garantire tempi congrui di erogazione. Sulla base di tali elementi, fin dall'anno 2007, è stata ravvisata la necessità di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, occorre considerare che le altre amministrazioni centrali che gestiscono le quote del 5 per mille assicurano la gestione di una platea molto più esigua di aventi diritto, il più delle volte già iscritti e "censiti" all'interno di registri nazionali (ad esempio è il caso delle Fondazioni scientifiche, degli Enti di ricerca, etc.). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece, sulla base delle proprie competenze istituzionali, opera nei confronti di una platea di aventi diritto alla quota del 5 per mille composta da circa 23.000 organizzazioni, estremamente differenziate per dimensioni e strutture organizzative. Al fine di evitare condotte fraudolente, si richiede pertanto all'Agenzia delle Entrate di verificare presso l'anagrafe tributaria il possesso dei prescritti requisiti da parte di tali soggetti, nonché l'iscrizione ai registri regionali e comunali. La stessa Agenzia, infine, ha la possibilità di accedere direttamente presso le sedi di tali organizzazioni utilizzando a tal fine le necessarie risorse umane e strumentali.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)

Il primo comma della disposizione proposta è volta a consentire l'utilizzo dei buoni lavoro per i disoccupati di lungo periodo anche per l'anno 2012. L'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, nel testo previgente alle modifiche introdotte dai commi 32 e 33 della legge n. 92/2012, prevedeva in via sperimentale che le prestazioni di lavoro accessorio potessero essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per superare le limitazioni che di fatto sono state determinate dalla legge n. 92 del 2012, tale modifica troverebbe applicazione limitatamente al periodo decorrente dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2012.

Il secondo comma della proposta in esame ha la finalità di superare il mancato coordinamento normativo in materia di impresa familiare. Infatti la nuova formulazione dell'articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 non richiama più l'impresa familiare per la quale, ai sensi del previgente comma 1, lett. g), si prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro. Allo stesso modo non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70, a norma del quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

A seguito dell'abrogazione dell'elenco tassativo dei committenti di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 92/2012, si ritiene pertanto necessario provvedere all'opportuno coordinamento tra le due disposizioni, sopprimendo i riferimenti contenuti nell'articolo 72, commi 4 e a 4-bis, e riportando così i buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare al regime contributivo e assicurativo previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 72 del D.lgs. 276 del 2003.

La disposizione in esame non determina effetti sulla finanza pubblica.

CAPO III Misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia

Articolo 12 (Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 14 (Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 15 (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 16 (Parcheggi pertinenziali)

La disposizione non comporta oneri finanziari

CAPO IV Misure in materia di Privacy

Articolo 17 (Semplificazioni in materia di privacy))

La disposizione non comporta oneri finanziari

CAPO V - Ambiente

Articolo 18 (Pubblicazione provvedimenti di VIA)

L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, al comma 1, la pubblicazione in estratto, a cura del proponente, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale, ovvero sul bollettino ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza. Il comma 2 prevede la pubblicazione del provvedimento medesimo sul sito web dell'autorità competente. La disposizione in oggetto mira ad eliminare la pubblicazione sulla G.U (o sul B.u.r.) allo scopo

di ridurre i tempi, tenuto conto che le autorità competenti sono già obbligate a pubblicare sui siti web, per intero, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 19 (Gestione acque sotterranee emunte)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 20 (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)

La norma che si vuole introdurre è finalizzata ad integrare le disposizioni che fissano i principi generali che devono indirizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (art. 239 d. lgs. n. 152 del 2006), chiarendo che tutti gli anzidetti interventi, complessivamente disciplinati dal titolo V del D.lgs. cit., hanno l'obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali, che resta attratta al campo di applicazione della disciplina del danno ambientale di cui alla Parte VI del D.lgs. 152/2006. L'effetto principale di questa impostazione è di porre sullo stesso piano gli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica, i quali sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute, puntualizzando quindi quella che è la ratio ispiratrice della relativa disciplina. Allo stesso tempo si delimita meglio il campo di applicazione delle disposizioni dettate dalla Parte VI del medesimo d. lgs. n. 152 del 2006, riguardanti al tematica più ampia della riparazione del danno ambientale, inteso come lesione delle risorse naturali e dei servizi da esse offerti.

Poiché la norma in questione ha le descritte finalità, dalla sua introduzione nell'ordinamento non deriva l'attribuzione di nuove competenze a carico delle amministrazioni pubbliche rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente; in particolare, le attività attribuite all'ARPA non presentano carattere di innovatività. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale continueranno pertanto, in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga", ad essere posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione, o dei soggetti che, anche se non responsabili, sono comunque interessati ad effettuare gli interventi anzidetti ai sensi dell'art. 245 d. lgs. cit.

La norma quindi non comporta nuovi o oneri diversi per la finanza pubblica.

Articolo 21 (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 22 (Materiali di riporto)

Le attività che sono previste dalla norma in oggetto non sono a carico di pubbliche amministrazioni ma interamente a carico dei privati, ciò vale in particolare per le attività di caratterizzazione dei siti

contaminati. Dalla presente disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 24 (Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)

Si precisa che il compito di supporto nei confronti della Commissione AIA-IPPC relativamente alla verifica di conformità delle domande di AIA, è previsto come meramente eventuale e potrà essere svolto da ISPRA nei limiti delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili. Pertanto, nell'ipotesi in cui tali risorse risultassero insufficienti, la verifica sarà effettuata direttamente dalla Commissione AIA-IPPC

CAPO VI Misure in materia di agricoltura

Articolo 25 (Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 26 (Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)

Il comma 1 esclude dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Tale semplificazione elimina l'attuale impostazione restrittiva, pregiudizievole per le piccole imprese e non corrispondente alle disposizioni comunitarie in materia ed alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, che pongono l'obbligo di iscrizione all'Albo a carico dei soli operatori che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti (anche se di propria produzione) in modo professionale, vale a dire con sistematicità e continuità. La mancata iscrizione all'Albo dei soggetti indicati al comma 2 non comporta problemi finanziari per la tenuta dell'Albo stesso in quanto, tra tali soggetti, quelli attualmente iscritti all'Albo risultano circa 1.500 su un totale di oltre 130.000 e, tenuto conto della bassa quantità di rifiuti smaltiti dagli imprenditori agricoli, comunque sotto il limite minimo delle 3.000 ton/anno, corrispondono all'Albo la tariffa minima prevista dei diritti di segreteria, pari a 154 €/anno.

Al comma 2 si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese. In agricoltura sono diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro, facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare, fattispecie assimilabile alle reti di imprese agricole. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica impresa. Attualmente queste imprese debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che sono gestite economicamente come un *unicum*. Il

distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario. Analoghe motivazioni sussistono anche con riferimento alle imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 si prevede una semplificazione riguardante i consorzi di bonifica. I consorzi, enti pubblici economici cui lo Stato e le leggi regionali hanno affidato compiti di gestione delle acque, presidio del territorio, realizzazione di opere e infrastrutture irrigue, anche su concessione statale e regionale, svolgono una rilevante attività contrattuale e amministrativa, per la quale è chiesta la forma pubblica (atti di esproprio, mutui, compravendite, costituzioni di servitù ecc.). Gli oneri relativi a tale attività incidono sensibilmente sul bilancio statale e regionale quando i consorzi agiscono in qualità di concessionari per la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale o regionale, negli altri casi sul proprio bilancio e, conseguentemente, sulla spesa che la contribuzione consortile è chiamata a sostenere.

Alcune Regioni, come il Veneto con la legge 8 maggio 2009, in sede di riordino dei Consorzi sulla scorta dell'intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008, hanno reintrodotta la figura dell'ufficiale rogante, già prevista dal R.D. n. 215 del 1933, cui è attribuito il potere di rogare gli atti del Consorzio di bonifica per i quali è richiesta la forma pubblica amministrativa che, se redatti con le richieste formali, hanno pubblica fede (art. 2699 cod. civ.; art. 16, comma 3, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). La norma ha l'obiettivo di contenere i costi, evitando il ricorso alla figura del notaio in quanto l'attività del notaio potrà essere svolta da un funzionario del consorzio. Si ricorda che i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono rilevanti funzioni pubblicistiche tra le quali realizzazione di opere e infrastrutture di irrigazione e di bonifica per conto dello Stato e delle regioni. In questi casi l'attività contrattuale posta in essere dai Consorzi è molto rilevante (si pensi a tutti i contratti di appalto e agli espropri che vengono posti in essere) e le spese che i consorzi sopportano hanno una inevitabile ricaduta sul costo dell'opera da realizzare. Pertanto la norma non solo non ha nessun effetto sul bilancio statale ma, al contrario, consente un ritorno in termini di riduzione delle spese a carico della finanza pubblica.

CAPO VII - Ulteriori disposizioni di semplificazione

Articolo 27 (Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)

Si semplificano gli adempimenti per i cittadini interessati dal cambio di residenza o di domicilio, prevedendo che anche le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza o domicilio. Ciò avrà effetti positivi sul corretto e sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e contribuirà a ridurre l'evasione fiscale.

Articolo 28 (Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)

Errore. Il segnalibro non è definito.

All'attuazione della disposizione si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29 (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 30 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) **Errore. Il segnalibro non è definito.**

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 31 (Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 32 (Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)

La disposizione non comporta oneri finanziari

Articolo 33 (Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)

La disposizione non comporta oneri finanziari